



IPC

BY TENNANT COMPANY

Policy Whistleblowing
IP Cleaning S.r.l. e IPC Tools S.p.A.

Sommario

Premessa	3
1. Definizioni	3
2. Scopo e ambito di applicazione	4
2.1. Esclusione dall'ambito di applicazione.....	5
3. Sistema di tutela	6
3.1. Soggetti tutelati.....	6
3.2. Tutele e misure di sostegno	6
3.3. Tutela del Segnalato	8
4. Gestione della Segnalazione Interna	9
4.1. Canale Interno: Ethics Point.....	9
4.2. Comitato Etico	10
4.3. Processo di gestione della Segnalazione Interna.....	10
4.3.1. Ricezione della Segnalazione	10
4.3.2. Verifica preliminare.....	10
4.3.3. Istruttoria.....	11
4.3.4. Riscontro al Whistleblower.....	11
4.3.5. Conservazione della documentazione.....	12
4.4. Conflitto di interesse	12
4.5. Responsabilità del Whistleblower	12
5. Segnalazione Esterna - ANAC	13
6. Divulgazione pubblica	13
7. Sistema disciplinare	14
8. Formazione e informazione	14
Allegato: INFORMATIVA PRIVACY	15

Premessa

L'Unione Europea con la Direttiva Europea 2019/1937 ha rinnovato la normativa riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, al fine di creare uno standard minimo per la protezione dei diritti delle stesse in tutti gli stati membri.

L'Italia in attuazione della Direttiva ha adottato il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, provvedendo a definire le garanzie a protezione dei segnalanti e di tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione, assicurando che gli stessi vengano tutelati in merito alla riservatezza della propria identità.

Con l'adozione della presente Policy, le società italiane IP Cleaning S.r.l. e IPC Tools S.p.A. del Gruppo Tennant, con l'obiettivo di garantire un ambiente sicuro ed equo e affermare una cultura basata sulla correttezza, legalità e trasparenza, ha inteso conformarsi alle suddette prescrizioni normative, nonché agli indirizzi forniti dall'ANAC.

La presente Policy intende quindi rimuovere i fattori che possono disincentivare o ostacolare il ricorso all'istituto, come ad esempio dubbi e incertezze circa le modalità da seguire e timori di ritorsioni o discriminazioni, tutelando chiunque intenda segnalare una potenziale condotta illecita, che violi i principi espressi nel Codice di Condotta e nel rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/1001.

L'obiettivo perseguito è quello di fornire chiare indicazioni operative in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni.

Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e di tutti i soggetti coinvolti sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla stessa.

1. Definizioni

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione

Divulgazione pubblica: si intende l'atto con cui rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione globale in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

IPC: si intendono le società IP Cleaning S.r.l. e IPC Tools S.p.A appartenenti al Gruppo Tennant.

Ritorsioni: si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, ovvero qualsiasi comportamento atto od omissione anche solo tentato o minacciato che provochi o possa provocare alle persone tutelate un danno ingiusto (es. licenziamento, demansionamento, molestie).

O.d.V.: si intende l'Organismo di Vigilanza di ciascuna Società.

Segnalato: si intende la persona alla quale viene attribuita la violazione oggetto della Segnalazione.

Segnalazione: si intende la comunicazione di condotte illecite poste in violazione del Codice di Condotta, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D.Lgs. 231/2001 e delle procedure, policy e regolamenti interni IPC, nonché delle leggi e regolamenti ad esso applicabili.

Segnalazione esterna: si intende la segnalazione effettuata all'ANAC tramite il canale predisposto dall'Autorità.

Segnalazione Interna: si intende la segnalazione, scritta o orale, effettuata tramite i canali predisposti da IPC.

Segnalazione per colpa grave: si intende la segnalazione effettuata con negligenza, imprudenza o imperizia e in assenza di veridicità o di sufficienti elementi di fatto affinché si possa ritenere che ragionevolmente la condotta segnalata si sia effettivamente verificata.

Segnalazione in mala fede: si intende la segnalazione fatta sapendo che la condotta non si è verificata, allo scopo di arrecare un danno ingiusto al Segnalato.

Whistleblower: si intende colui che effettua una Segnalazione tramite i canali predisposti.

2. Scopo e ambito di applicazione

IPC, parte del Gruppo Tennant, si impegna a mantenere gli standard più elevati in termini di condotta, integrità e comportamento etico, come sintetizzati nel proprio Codice di Condotta ed in altre policy del Gruppo Tennant.

La presente policy in materia di Segnalazioni ha l'obiettivo di promuovere e rafforzare tali standard e, più in generale, i valori del Gruppo Tennant, stabilendo le norme da applicare in caso di Segnalazione, al fine di contrastare ogni forma di illecito o condotta non etica.

Il Whistleblower può essere:

- Dipendenti, compresi dipendenti part time e temporanei, in periodo di prova
- Dipendenti somministrati
- Persone il cui rapporto di lavoro è terminato al momento della Segnalazione, se le informazioni oggetto della Segnalazione sono state assunte durante il rapporto di lavoro
- Persone candidate per una posizione lavorativa, se le informazioni sono state ottenute nell'ambito del processo di selezione
- Lavoratori autonomi
- Liberi professionisti e consulenti
- Volontari e tirocinanti
- Azionisti
- Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza

Le Segnalazioni possono riguardare comportamenti, atti, od omissioni che possono violare l'interesse pubblico o l'integrità di IPC e costituiscono:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali

- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno europeo
- Potenziali condotte scorrette o di presunta violazione dei principi e valori del Codice di Condotta, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D.Lgs. 231/2001 o delle policy, regolamenti e procedure interne al Gruppo

Con riferimento al concetto di “condotte illecite” si segnala che ad avviso dell'ANAC la normativa è rivolta a prevenire o contrastare fenomeni tra loro diversi che possono configurare sia illeciti penali che civili e amministrativi, sia irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività di un ente nella misura in cui esse costituiscono un indizio sintomatico di irregolarità a causa del non corretto esercizio delle funzioni pubbliche attribuite. Possono formare oggetto di Segnalazione anche attività illecite non ancora compiute ma che il Whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti.

Il contenuto del fatto segnalato deve presentare elementi dai quali sia chiaramente desumibile una lesione, un pregiudizio, un ostacolo, un'alterazione del corretto ed imparziale svolgimento di un'attività anche sotto il profilo della credibilità e dell'immagine aziendale.

Inoltre, occorre che la Segnalazione sia “**in buona fede**” e che sia effettuata nell'interesse pubblico o dell'integrità di IPC: l'istituto è, infatti, finalizzato a promuovere l'etica e l'integrità dei comportamenti degli enti e non deve, pertanto, essere utilizzato per esigenze e scopi individuali. Eventuali ulteriori motivi, anche personali, che inducano il Whistleblower ad effettuare la Segnalazione sono da considerarsi irrilevanti ai fini del riconoscimento delle tutele previste dalla norma in questione.

2.1. Esclusione dall'ambito di applicazione

Non possono essere oggetto di Segnalazione:

- 1.le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Whistleblower o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- 2.le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;
- 3.le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Non sono ricomprese nell'ambito di applicazione le:

- notizie palesemente prive di fondamento,
- le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico,
- nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Non è ammissibile reiterare segnalazioni del medesimo contenuto il cui esito sia già stato trasmesso al segnalante.

3. Sistema di tutela

3.1. Soggetti tutelati

La tutela prevista dalla presente Policy si applica solo alle Segnalazioni che riguardano fatti o informazioni di cui il Whistleblower sia venuto a conoscenza direttamente. Il Whistleblower avrà diritto alla tutela prevista se al momento della Segnalazione aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni oggetto della Segnalazione fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione della Policy e della Legge applicabile.

La tutela si applica anche ai seguenti soggetti:

- a) Facilitatore: persona fisica che assiste il Whistleblower nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- b) Persone del medesimo contesto lavorativo del Whistleblower, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) Colleghi di lavoro del Whistleblower, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) Enti di proprietà – in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi – del Whistleblower, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
- e) Enti presso i quali il Whistleblower, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano.

3.2. Tutele e misure di sostegno

IPC garantisce le seguenti tutele:

a. Tutela della riservatezza

IPC assicura la riservatezza in merito all'identità del Whistleblower, del facilitatore e dei soggetti menzionati nella Segnalazione e di qualsiasi altra informazione contenuta nella Segnalazione in tutto il processo di Segnalazione, pertanto è obbligo in carico a tutti i soggetti coinvolti nella gestione della Segnalazione non rilevare alcuna informazione dalla quale si potrebbe dedurre direttamente o indirettamente l'identità del Whistleblower dal momento

della ricezione della Segnalazione fino al momento della sua archiviazione, anche nel caso in cui la Segnalazione si dovesse ritenere errata.

Tale tutela alla riservatezza implica un divieto di divulgazione dell'identità del Whistleblower senza il suo consenso espresso a persone diverse da quelle deputate alla gestione della Segnalazione.

Per rilevare l'identità del Whistleblower oltre al consenso è necessaria una comunicazione scritta delle ragioni di tale rilevazione nei casi di:

- procedimento disciplinare: laddove il disvelamento dell'identità del Whistleblower sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare
- procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa del Segnalato.

Pertanto, si considerano legittime eventuali divulgazioni senza consenso del Whistleblower, solo se rappresentino l'adempimento di un obbligo di legge ovvero su richiesta dell'autorità giudiziaria nei modi e limiti previsti dal Codice di Procedura Penale.

b. Tutela contro le Ritorsioni

Il Whistleblower è tutelato in termini di divieto assoluto di ogni Ritorsione eventualmente adottata, minacciata o tentata a causa della Segnalazione effettuata. La medesima tutela è applicata anche ai i facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro che hanno un rapporto abituale e corrente con il Whistleblower, e anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del Whistleblower, denunciante, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

IPC si impegna affinché il Whistleblower non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla Segnalazione. Ricadono in tale ultima ipotesi, secondo l'ANAC, anche comportamenti o omissioni posti in essere dalla Società nei confronti del Whistleblower, volti a limitare e/o comprimere l'esercizio delle funzioni proprie del lavoratore in modo tale da disvelare un intento vessatorio o comunque da peggiorare la situazione lavorativa.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui al punto 3, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della Segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla Segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha realizzati.

Le presunte Ritorsioni subite devono essere comunicate esclusivamente all'ANAC la quale provvederà a svolgere le opportune indagini.

Nel caso in cui la comunicazione di misure ritorsive pervenga al Comitato Etico della Società, quest'ultimo offre il necessario supporto al segnalante rappresentando che la comunicazione deve essere inoltrata all'ANAC al fine di ottenere le tutele previste.

La tutela in caso di Ritorsioni **non** è **garantita** quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Whistleblower per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di Segnalazioni effettuate in mala fede o con colpa grave. In caso di accertamento della responsabilità del Whistleblower a questo viene anche irrogata una sanzione disciplinare.

c. Limitazione della responsabilità

La tutela prevede l'esclusione dalla responsabilità nel caso in cui il Whistleblower, sveli per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale (artt. 326, 622, 623 c.p.) ovvero violi l'obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.).

In tale ultima fattispecie il Whistleblower deve agire al fine di tutelare "l'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni" non deve aver appreso la notizia "in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata" e non deve rivelare le notizie e i documenti, oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio "con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito".

In particolare, la rivelazione non deve avvenire al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto per le Segnalazioni da intendersi con riferimento ai soggetti previsti dalla legge come destinatari della segnalazione/denuncia (Comitato Etico, ANAC, Autorità giudiziaria).

3.3. Tutela del Segnalato

IPC garantisce al Segnalato il diritto di essere informato (entro un ragionevole arco di tempo) sulle accuse e su eventuali provvedimenti disciplinari nei suoi confronti, nonché il diritto alla difesa. Inoltre, il Segnalato può essere sentito su sua richiesta anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Non appena emergono elementi obiettivi che suggeriscono che la Segnalazione è infondata ed è stata presentata in mala fede o con colpa grave, il Comitato Etico dovrà valutare l'adozione di provvedimenti in merito e nel caso sia emersa un'ipotesi di reato segnalare alle autorità competenti.

IPC auspica che il personale, ad ogni livello, collabori a mantenere in azienda un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno e si impegna a disincentivare ed impedire atteggiamenti ingiuriosi, discriminatori o diffamatori tra i colleghi.

Pertanto, IPC garantisce adeguata protezione nei confronti del Segnalato in caso di Segnalazioni in mala fede, censurando le condotte di cui sopra dandone adeguata informativa nei casi in cui tale mala fede sia accertata. Al riguardo, nel sistema disciplinare adottato dalla Società sono espressamente previste sanzioni nei confronti di chi effettua con in mala fede e colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

4. Gestione della Segnalazione Interna

4.1. Canale Interno: Ethics Point

IPC incoraggia i Whistleblower a presentare segnalazioni in buona fede basate su fatti di cui vengono a conoscenza, al fine di mantenere a livello globale i più alti standard in termini di condotta, integrità e comportamento etico, come riassunto nel suo Codice di Condotta e nelle altre politiche del Gruppo Tennant.

IPC ha istituito un canale di Segnalazione Interna che garantisce la riservatezza dell'identità del Whistleblower, del Segnalato e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

A sostegno delle indagini e per favorire una risposta adeguata, le Segnalazioni dovrebbero includere:

1. la descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di Segnalazione;
2. le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
3. le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
4. l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
5. l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
6. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Il canale individuato per effettuare le Segnalazioni, inoltre, fornisce al *Whistleblower* la possibilità di indicare la propria identità o di lasciare la stessa anonima.

La piattaforma EthicsPoint permette una gestione puntuale del caso e le successive comunicazioni con i Whistleblower e garantisce la completa anonimata e riservatezza dei Whistleblower.

Tennant EthicsPoint è uno strumento di segnalazione completo e riservato che consente di effettuare Segnalazioni:

1. Scritte: tramite l'accesso al Portale web da desktop o dispositivo mobile all'indirizzo web tennant.ethicspoint.com;
2. Orali: tramite il Numero telefonico dedicato disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, al numero 800 172 444.

La piattaforma garantisce i massimi standard di sicurezza e protezione dei dati e per questo motivo viene considerato il **canale preferenziale** per effettuare le Segnalazioni. Si precisa inoltre che questo è ritenuto l'unico canale per effettuare le segnalazioni inerenti possibili violazioni dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo di IPC e del D.Lgs. 231/01.

Qualora la Segnalazione dovesse pervenire tramite canali diversi dai due sopramenzionati, questa dovrà essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al Comitato Etico, dandone contestuale notizia della trasmissione al Whistleblower.

4.2. Comitato Etico

IPC per la gestione delle Segnalazioni, ha costituito un Comitato Etico composto da membri dotati di adeguate competenze in ambito giuridico, etico e dell'integrità, nonché di una adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento di IPC, quali:

1. HR Manager Italia;
2. I membri dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01;
3. Global Compliance Counsel;
4. Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary – Tennant Company.

Il Comitato Etico così composto soddisfa i requisiti di imparzialità ed indipendenza richiesti dalla normativa, potendo svolgere liberamente, con autonomia operativa e valutativa tutte le attività necessarie per la gestione della Segnalazione.

4.3. Processo di gestione della Segnalazione Interna

4.3.1. Ricezione della Segnalazione

I membri del Comitato Etico riceveranno contemporaneamente le Segnalazioni inviate tramite la piattaforma EthicsPoint. Alla ricezione di una Segnalazione, il Comitato Etico si riunirà per avviare l'apertura formale del caso

Attraverso il portale EthicsPoint, il Whistleblower, entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione riceverà una risposta dal Comitato stesso che lo/a informa che la Segnalazione è stata ricevuta e presa in esame e che il Whistleblower potrà essere contattato in seguito per eventuali ulteriori informazioni, nonché per dare riscontro sugli esiti della procedura di gestione della Segnalazione.

Nell'ambito della gestione del canale di Segnalazione Interna, il Comitato Etico:

- a. rilascia al Whistleblower avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b. mantiene le interlocuzioni con il Whistleblower e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c. dà diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;
- d. fornisce riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

4.3.2. Verifica preliminare

Il Comitato Etico svolgerà una verifica preliminare volta a definire l'ammissibilità delle Segnalazioni ricevute.

In particolare, il Comitato Etico deve provvedere a valutare che la Segnalazione:

- a. sia presentata da soggetti legittimati e che l'oggetto rientri nel campo di applicazione;
- b. si basi su fatti sufficientemente precisi e circostanziati nel tempo e nel luogo;
- c. contenga le generalità o altri elementi che consentano di identificare colui al quale la condotta illecita è attribuita.

Il Comitato Etico tramite la piattaforma può comunicare con il Whistleblower e chiedere ulteriori informazioni a supporto della Segnalazione.

Dopo questa verifica iniziale, il Comitato Etico può decidere:

1. di chiudere i casi non sufficientemente circostanziati, manifestamente infondati o relativi a comportamenti o fatti non rilevanti in relazione a questa Policy, fornendo opportuna informativa al Whistleblower, ovvero;
2. di aprire la fase istruttoria di cui al successivo punto.

4.3.3. Istruttoria

Tale fase ha lo scopo di eseguire le opportune attività volte a determinare i fatti rilevanti delle Segnalazioni che sono state considerate, dopo la fase preliminare, sufficientemente circostanziate per poter procedere con le indagini e verificare la fondatezza dei fatti descritti. Le eventuali indagini vengono svolte dal Comitato Etico e si svolgeranno in conformità ai seguenti principi:

- a) le indagini possono rivelare informazioni o prove di un'azione illecita. Il Comitato Etico ha il compito di verificare gli aspetti legali, fornendo una consulenza generale di tipo legale e di compliance sulle questioni rilevanti e indicando se vi è un obbligo di informazione alle autorità locali;
- b) ogni persona coinvolta nelle attività di indagini sarà tenuta a rispettare l'obbligo di riservatezza in merito all'identità del Whistleblower, nonché delle altre persone menzionate nella Segnalazione e dovranno essere preventivamente e necessariamente autorizzati al trattamento dei dati personali;
- c) le indagini devono svolgersi garantendo l'adozione di misure opportune per la raccolta, l'utilizzo, la divulgazione e la conservazione di informazioni personali e assicurare che le esigenze dell'indagine siano bilanciate con quella della tutela della riservatezza;
- d) nelle indagini possono essere coinvolte eventuali altre funzioni, dipendenti, consulenti esterni e chi altro necessario per l'espletamento delle suddette attività purché dotate della necessaria competenza tecnica e in possesso di requisiti di autonomia e imparzialità.

Al termine dell'istruttoria il Comitato Etico potrà:

- Archiviare la segnalazione che ritiene infondata motivandone le ragioni;
- Accertare la fondatezza della Segnalazione e informare tramite redazione di un'apposita relazione il Consiglio di Amministrazione circa quanto emerso in sede di verifica contenente i risultati delle indagini, la proposta di piano di azione con le misure correttive ritenute necessarie per risolvere eventuali criticità riscontrate.

4.3.4. Riscontro al Whistleblower

A conclusione della fase istruttoria il Comitato Etico provvede a comunicare al Whistleblower gli esiti della Segnalazione.

Il Whistleblower riceverà comunque un riscontro entro tre mesi dalla data di conferma di ricezione da parte del Comitato Etico in merito alle attività di gestione della Segnalazione.

4.3.5. Conservazione della documentazione

Ogni trattamento dei dati personali verrà effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Pertanto, le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

4.4. Conflitto di interesse

La Policy garantisce che la gestione della Segnalazione venga affidata in via esclusiva a soggetti che non si trovano in situazioni di conflitto di interesse.

Tutte le situazioni di conflitto di interesse devono essere dichiarate senza esitazioni e riportate nel dossier del caso.

Pertanto, se la Segnalazione è riferibile a condotte di uno o più membri del Comitato Etico, o ad aree rientranti della responsabilità dei medesimi ovvero a carenze in obblighi di controllo/vigilanza:

- i membri in situazioni di conflitto non prenderanno parte alla gestione del caso;
- dovrà essere dato avviso al Consiglio di Amministrazione della Società affinché venga ripristinata la situazione di integrità di imparzialità e indipendenza del Comitato Etico.

Per tale fattispecie resta valida la possibilità di ricorrere ai soggetti indicati dalla Legge (es. ANAC).

I precedenti punti si applicheranno anche nel caso in cui si verifichi un conflitto di interesse in una fase successiva, con la sostituzione delle persone coinvolte nei rispettivi ruoli.

4.5. Responsabilità del Whistleblower

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del *Whistleblower* nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del Codice civile.

Sono, altresì, fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente infondate e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

5. Segnalazione Esterna - ANAC

Ai sensi dell'art. 7, D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, l'ANAC, attiva un canale di Segnalazione Esterna che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Whistleblower, del Segnalato e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le Segnalazioni Esterne sono pertanto quelle che l'interessato può rivolgere direttamente nei confronti di ANAC.

In particolare, la segnalazione può essere presentata in forma scritta utilizzando l'apposita piattaforma informatica reperibile sul sito internet istituzionale dell'Autorità.

Alla data in cui si redige la presente procedura, la piattaforma è accessibile al seguente:

link: <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

In alternativa l'interessato può effettuare la Segnalazione Esterna anche in forma orale:

- avvalendosi delle linee telefoniche dedicate;
- utilizzando i sistemi di messaggistica vocale appositamente predisposti;
- domandando la fissazione di un incontro diretto con i funzionari di ANAC.

5.1. Condizioni per poter effettuare la segnalazione esterna ad ANAC

I suddetti canali di Segnalazione Esterna possono essere utilizzati esclusivamente in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

- il canale di Segnalazione Interna predisposto da IPC non è attivo oppure, anche se attivo, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4, D.lgs. 24/2023;
- il Whistleblower ha già effettuato una Segnalazione Interna ai sensi della presente procedura, ma la stessa non ha avuto seguito (ad esempio non è stato ricevuto alcun riscontro entro i termini previsti dalla presente Policy);
- il Whistleblower ha fondati motivi di ritenere che, laddove decidesse di effettuare una Segnalazione Interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito;
- il Whistleblower ha fondati motivi di ritenere che, laddove decidesse di effettuare una Segnalazione Interna, da ciò conseguirebbe per lo stesso un rischio di ritorsioni;
- il Whistleblower ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

6. Divulgazione pubblica

Ai sensi dell'art. 15, D.lgs. 24/2023, il Whistleblower che effettua una Divulgazione Pubblica può avvalersi di tutte le misure di protezione comunemente previste per chi si avvalga di un canale di segnalazione interno od esterno.

Tuttavia, affinché gli siano estese tali tutele, la divulgazione pubblica deve avvenire alle seguenti condizioni:

- Il Whistleblower ha previamente effettuato una Segnalazione Interna ed Esterna ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione Esterna alle condizioni e nelle modalità previste dal paragrafo precedente, senza tuttavia ottenere un riscontro dagli uffici preposti entro il termine previsto dalla trasmissione della Segnalazione;
- il Whistleblower ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

- il Whistleblower ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione Esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

La possibilità di ricorrere alla divulgazione pubblica avvalendosi delle tutele e delle misure di protezione previste è ammessa esclusivamente con riferimento alla diffusione di informazioni relative a:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopra indicati.

7. Sistema disciplinare

Alcuni comportamenti in violazione della presente policy possono considerarsi fonti di possibili responsabilità disciplinare, che possono comportare pertanto l'applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti di coloro che:

- a. hanno commesso ritorsioni, ostacolato o tentato di ostacolare la segnalazione o violato l'obbligo di riservatezza;
- b. non hanno istituito o non hanno adottato le procedure per l'effettuazione o la gestione delle segnalazioni o tali procedure non sono conformi alle previsioni normative;
- c. non hanno svolto attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- d. hanno effettuato una segnalazione e ne è stata accertata la responsabilità civile per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la persona segnalante si stata condannata anche in primo grado per reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Nell'applicazione della sanzione saranno rispettati i principi di proporzionalità e gradualità.

8. Formazione e informazione

Ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. e) del d.lgs. 24/2023, la presente Policy fornisce informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le Segnalazioni Interne ed Esterne.

A cura del dipartimento HR si impegna a tenere aggiornata la presente Policy.

La presente Policy è stata preparata dal Dipartimento HR e approvata da ciascun Consiglio di Amministrazione di IP Cleaning S.r.l. e IPC Tools.

La Policy è resa disponibile ai destinatari per mezzo di pubblicazione nel sito web aziendale.

Allegato: INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito "GDPR") IP Cleaning S.r.l. e IPC Tools S.p.A. (di seguito "IPC" e "Titolare") forniscono di seguito l'informativa sul trattamento dei dati personali effettuato in relazione al sistema di gestione delle segnalazioni di potenziali comportamenti scorretti o sospetti atti illeciti ricevuti da IPC.

Titolare del trattamento

I Titolari del trattamento sono:

- IP Cleaning S.r.l., st. Treviso 63, Portogruaro (VE), 30026 (Summaga) Italia, P.IVA 01205180191
- IPC Tools, st. dell'Artigianato II, 1, Villa del Conte (PD), 35010, Italia, Partita IVA 00930840285

Responsabile del trattamento e destinatari delle segnalazioni

IPC, in quanto parte del Gruppo Tennant, gestisce le segnalazioni attraverso il canale interno EthicsPoint, fornito da NAVEX. Ai sensi dell'art. 28 del GDPR Tennant ha nominato NAVEX Responsabile del trattamento dei dati (per maggiori informazioni su come NAVEX gestisce i vostri dati personali potete consultare il seguente link: <https://www.navex.com/en-us/privacy-statement/>).

La piattaforma digitale è fornita per la gestione delle segnalazioni. IPC ha nominato anche il Comitato Etico, che è responsabile della gestione del processo di segnalazione. I membri del Comitato Etico sono stati nominati persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

Categorie di dati personali

Il Titolare del trattamento potrebbe dover trattare i seguenti dati personali dopo aver ricevuto una segnalazione:

a. dati personali comuni ai sensi dell'art. 4, punto 1 del GDPR. 4, punto 1 del GDPR del segnalante (se la segnalazione non è anonima), del segnalato e di eventuali altri soggetti coinvolti e/o citati nella segnalazione, quali:

- dati anagrafici (es. nome, cognome, data e luogo di nascita),
- dati di contatto (es. numeri di telefono fisso e/o mobile, indirizzi postali/e-mail),
- dati organizzativi (ad es. mansione, posizione),
- fotografie, video o contributi audio/video;

b. Categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del GDPR, se inclusi nella relazione;

c. dati personali relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 del GDPR, se inclusi nella relazione. 10 del GDPR, se inclusi nella segnalazione.

Attraverso la piattaforma digitale il whistleblower può effettuare la segnalazione in forma anonima, senza essere identificato. Pertanto, i dati personali vengono trattati solo se il

whistleblower effettua una segnalazione non anonima, o se qualcuno viene menzionato nella segnalazione.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali viene effettuato in applicazione del D.Lgs. 24/2023, che prevede l'implementazione di sistemi di segnalazione interna attraverso i quali il whistleblower può segnalare potenziali comportamenti scorretti di cui è venuto a conoscenza nell'ambito dell'ambiente di lavoro. Pertanto, ai sensi dell'art. 6 par. 1, lett. c) del GDPR, la base giuridica del trattamento deriva dall'adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare del trattamento. Per tali finalità il trattamento riguarderà quindi tutte quelle operazioni necessarie per:

- a. l'esecuzione delle attività di ricezione, analisi, verifica e archiviazione della segnalazione;
- b. l'introduzione di eventuali provvedimenti disciplinari o l'adozione di altre misure, da valutare caso per caso;
- c. le esigenze di controllo interno dei rischi.

Inoltre, i dati personali potranno essere trattati dal Titolare del trattamento per la difesa o l'accertamento di un proprio diritto in sede civile, amministrativa o penale, e quindi, ai sensi dell'art. 6, par. 6, par., lett. f) del GDPR, la base giuridica di tale trattamento è il perseguimento del legittimo interesse del Titolare.

Periodo di conservazione dei dati personali

Il Titolare del trattamento conserva i dati personali solo per il periodo necessario alla gestione della segnalazione ricevuta e comunque per un periodo non superiore a 5 anni dalla data di comunicazione dell'esito finale del processo di gestione del whistleblower. Trascorso tale periodo i dati saranno cancellati. In applicazione dei principi di necessità e proporzionalità, i dati personali manifestamente non utili alla gestione di una specifica segnalazione non saranno raccolti o, se accidentalmente raccolti, saranno cancellati senza ritardo.

Come trattiamo i vostri dati

I dati personali, necessari e strumentali alla corretta gestione del rapporto, sono conservati in forma scritta, o sotto forma di registrazione vocale, attraverso sistemi automatizzati e informatici, e solo eventualmente su supporto cartaceo, secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate. In ogni caso, il trattamento avviene con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, con particolare riferimento all'identità del segnalante, del segnalato e di tutti i soggetti coinvolti e/o citati nella segnalazione.

Condivisione dei dati a terzi e diffusione

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, il Titolare potrà comunicare i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- a. autorità giudiziarie e organi di polizia e/o altre pubbliche amministrazioni, nei limiti e per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, che li tratteranno come autonomi Titolari del trattamento;

b. consulenti che saranno opportunamente nominati Responsabili del trattamento.

NAVEX ha sede negli Stati Uniti. NAVEX è conforme al quadro normativo UE-USA sulla privacy (“EU-U.S. Data Privacy Framework”). NAVEX Global, Inc. è certificato presso il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti aderendo ai Principi del Data Privacy Framework per quanto riguarda il trattamento dei dati personali ricevuti dall'Unione Europea.

Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati personali, ciascun interessato può esercitare i seguenti diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR:

- a. diritto di accesso
- b. diritto di rettifica
- c. diritto alla cancellazione
- d. diritto alla limitazione del trattamento
- e. diritto alla portabilità dei dati
- f. diritto di opposizione al trattamento
- g. diritto di revocare il consenso
- h. diritto di non essere sottoposto a una decisione basata esclusivamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, ogni interessato ha il diritto di proporre reclamo al “Garante per la Protezione dei dati Personali”. Ai sensi dell'art. 2-undecies del D.Lgs. n. 196/2003 l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 e art. 22 del GDPR, può essere limitato qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante, che segnala violazioni di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle proprie funzioni. Pertanto, nel caso di specifiche limitazioni, i diritti in questione possono essere esercitati attraverso il “Garante per la protezione dei dati personali” con le modalità di cui all'art. 160 del medesimo Decreto. Potrà esercitare tali diritti contattando il Titolare del trattamento al seguente indirizzo e-mail: ipcprivacy@tennantco.com.